

Corte di Cassazione Sezione 3 penale

Sentenza 09.08.2007, n. 32333

ALIMENTI E BEVANDE - SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fa. Gu. Gi., nato il (OMESSO) a (OMESSO);

avverso la sentenza del tribunale di Aosta del 18 novembre del 2005;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;

sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito il difensore avv. CIOTTI Simon Pietro, quale sostituto processuale dell'avv. ZANALDA Giuseppe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:

IN FATTO

Con sentenza del 18 novembre del 2005, il tribunale di Aosta condannava Fa. Gu. Gi. alla pena di euro 8000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui agli artt 81 cpv c.p., alla Legge n 283 del 1962, articolo 5, lettera b) e D) per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualita' di titolare dell'azienda agricola omonima, detenuto per vendere n. 365 forme di **formaggio** in cattivo stato di conservazione, sia per le loro caratteristiche intrinseche (presenza di macchie, gonfiori, spaccature, ecc.) sia perche' posizionate all'interno di un cunicolo su tavole di legno, ove erano presenti muffe, tracce di umidita', escrementi di topi nonche' senza alcuna precauzione per l'invasione dalle mosche ed in stato di evidente alterazione. Fatto accertato il (OMESSO).

Ricorre per Cassazione il difensore denunciando:

la violazione della norma incriminatrice nonche' manifesta illogicità della motivazione per avere il tribunale ritenuto provata la detenzione per la vendita in base al semplice fatto che il proprio assistito aveva avanzato istanza di riconoscimento CEE dell'azienda di trasformazione del latte nonche' per avere ritenuto provato lo stato di alterazione del prodotto in base alla sole testimonianze del maresciallo Pe. e del dott D'. senza considerare le altre risultanze istruttorie; al contrario le modalita' di conservazione delle forme di **formaggio** erano adeguate come affermato dai testimoni della difesa;

l'illegittima distruzione delle forme di **formaggio** con provvedimento dell'autorita' sanitaria convalidato dal pubblico ministero benché si trattasse del corpus delicti;

manifesta illogicità della motivazione sullo stato di alterazione che e' stata desunta da un serie di fenomeni naturali che si verificano nel corso della stagionatura di tutti i tipi di **formaggio**.

IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

Il reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) che vieta la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, mira, non solo a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell'articolo 5 citato sono prese in considerazione come evento dannoso (prodotto con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento o da ordinanze ;prodotti insudiciati, invasi da parassiti, alterati, ecc), ma persegue un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione immediata ed anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Di conseguenza tale contravvenzione costituisce rispetto alle ipotesi previste dalle altre lettere una figura autonoma di reato, che puo' formalmente concorrere con le altre, ove ne ricorrano le condizioni.

Lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioe' preparate, confezionate, messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di legge, di regolamenti o anche di comune esperienza, dettate a garanzia della buona conservazione degli alimenti sotto il profilo igienico sanitario e dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto. Quindi il cattivo stato di conservazione puo' riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto che le modalita' estrinseche di conservazione (cfr Cass. n 443 del 2002).

Per la configurabilità del reato di cui alla lettera d) e' invece necessario che il prodotto alimentare si presenti obiettivamente insudiciato o alternativamente infestato da parassiti o in stato di alterazione o comunque nocivo. La prova dell'insudiciamento, dell'alterazione puo' essere data anche mediante testimonianze dirette e qualificate. Invero, secondo la giurisprudenza di questa sezione, in tema di tutela della salute pubblica, la Legge 30 aprile 1962, n. 283 non pone a carico dell'autorita' sanitaria l'obbligo di procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze destinate all'alimentazione, ma le attribuisce soltanto il potere di sottoporre ad esami ed analisi i campioni prelevati e le merci sequestrate,

qualora cio' sia necessario ed opportuno. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione degli alimenti detenuti per la vendita, non e' indispensabile ne' un'analisi di laboratorio, ne' una perizia, essendo consentito al giudice di merito pervenire egualmente al detto risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, allorché lo stato di alterazione o l'insudiciamento sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione (cfr Cass. n 2441 del 1994; 7521 del 1990; Cass.n 1568 del 2003).

Nella fattispecie la distruzione dei formaggi non ha avuto alcuna incidenza ai fini dell'accertamento della responsabilita' poiche' al prevenuto sono stati contestati il cattivo stato di conservazione degli ambienti e dei prodotti nonche' lo stato di alterazione dei formaggi. L'accertamento di tali situazioni, come sopra precisato, non richiedeva il prelievo di campioni ed analisi di laboratorio, i quali sono necessari quando si deve stabilire la composizione del prodotto alimentare. D'altra parte, il pubblico ministero ha convalidato il provvedimento di sequestro disposto dai carabinieri ma non quello di distruzione del prodotto che e' stato autonomamente adottato dall'autorita' sanitaria a norma della Legge 283 del 1962 articolo 16. Tale provvedimento, di natura amministrativa, non era impugnabile davanti all'autorita' giudiziaria e peraltro non e' stato impugnato dall'interessato (cfr Cass. 879 del 1996).

Nella specie come risulta dalla sentenza impugnata i carabinieri del nucleo antisofisticazioni ed il responsabile del servizio igiene dell'USL hanno constatato de visu l'alterazione delle forme di **formaggio** e le pessime condizioni di conservazione. Invero il prodotto alimentare era detenuto all'interno di un cunicolo non areato, privo di rivestimenti alle pareti ed al pavimento, sistemato su tavole di legno dove erano presenti muffe ed escrementi di topi. La maggior parte delle forme di **formaggio** erano collassate, altre presentavano spaccature con muffe e parassiti della specie degli acari. Anzi proprio perche' la nocivita' dell'alimento era evidente l'autorita' sanitaria, avvalendosi dei poteri di cui alla Legge n 283 del 1962, articolo 16, ne ha disposto la distruzione.

Il tribunale ha legittimamente desunto la detenzione per la vendita dall'ingente quantitativo (n. 365) delle forme di **formaggio** nonche' dal fatto che l'interessato aveva avanzato alla CEE istanza di riconoscimento dell'azienda di trasformazione del latte a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n 54 del 1997.

Dall'inammissibilita' del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilita' secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.